

**PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE RAVETTI**

Interrogazione a risposta immediata n. 512 presentata da Ravinale, inerente a *"Illegittimità dei fondi erogati, tramite il Fondo Vita Nascente, alle associazioni aderenti al Movimento per la Vita Italiano-Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto Alla Vita D'Italia alla luce della sentenza del TAR Piemonte sulla c.d. 'Stanza dell'Ascolto'"*

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando dell'interrogazione a risposta immediata n. 512.
La parola al Consigliere Ravinale per l'illustrazione.

RAVINALE Alice

Buongiorno, Assessore.

La terrò su un piano tecnico che so che lei comprende appieno, vista la sua formazione in materia.

Il question time che le porto all'attenzione è relativo al passaggio, che per noi è cruciale, della sentenza del TAR che mette in evidenza l'inidoneità di volontari e volontarie che fanno parte di associazioni federate al Movimento per la Vita italiano – che ha, nel suo Statuto, il contrasto alla legge n. 194/78, che prevede l'accesso all'aborto – ad assistere donne durante la gravidanza, soprattutto nel momento in cui queste donne possano dover considerare la scelta di dover interrompere la gravidanza.

Quella che il TAR fa è una constatazione che in parte motiva. Poi voi formalmente sulla convenzione della Stanza dell'Ascolto potrete fare tutto quello che vorrete, facendo ovviamente delle forzature rispetto alla sentenza del TAR, ma questa è una sottolineatura che viene esposta in quella sentenza che, a nostro modo di vedere, dovrebbe portare a riconsiderare interamente il supporto che la Regione Piemonte, negli ultimi tre anni, ha inteso fornire proprio alle donne in gravidanza, attraverso il Fondo Vita Nascente che, come sappiamo, viene utilizzato per la maggior parte proprio tramite le associazioni facenti parte del Movimento per la Vita, che il TAR ritiene non essere idonee ad assistere donne in gravidanza.

Quindi, la domanda che le poniamo – la risposta la sappiamo ma, come ben sa, ci teniamo a tenere anche le nostre questioni su un piano formale, che è diverso da quello che può avvenire a mezzo stampa o sui social – è in che modo voi pensiate che possa essere fondato e opportuno continuare a finanziare le associazioni antiabortiste, attraverso il Fondo Vita Nascente, per assistere donne in gravidanza che possono considerare l'accesso all'aborto quando quelle associazioni hanno, tra i loro fini statutari, quelli di contrastare l'applicazione della legge sull'aborto.

Questa a noi sembra una contraddizione in termini che viola i parametri a voi tanto cari di legalità e che, di fronte a una sentenza del TAR, al di là delle forzature ideologiche a cui spesso abbiamo assistito, dovrebbero portarci a riconsiderare la destinazione e l'uso di quelle risorse.

Pertanto, le chiedo come intendete svicolare di fronte a una previsione chiara, data da quella sentenza, rispetto ai finanziamenti alle associazioni antiabortiste date dal Fondo Vita

Nascente.

PRESIDENTE

Assessore, se è d'accordo farei intervenire anche la Consigliera Cera avendo lo stesso argomento.

Sono diversi?

Prego, ha la parola l'Assessore Marrone per la risposta.

MARRONE Maurizio, Assessore regionale

Sarebbe stato meglio fare prima l'altro, perché una parte è in sovrapposizione.

Apprezzo molto il termine svincolare da un punto di vista giuridico, però rispondo lo stesso. Facciamo un passo indietro, giusto per fare un aggiornamento sul Progetto Vita Nascente.

Grazie alle maggiori risorse in Piemonte, il Fondo Vita Nascente per le mamme e le coppie in difficoltà economiche, è divenuto un vero e proprio intervento strutturale, con centinaia di mamme seguite e supportate, attraverso percorsi curati dalle associazioni del Terzo settore, in collaborazione con servizi sociali, Caritas, consorzi socioassistenziali, ASL, Comuni e anche consultori.

Passando dai 460 mila euro del 2023 ad un milione del 2024, i progetti finalizzati alla piena applicazione della legge n. 194, che prevede la promozione del valore sociale della maternità, il sostegno alle gestanti in difficoltà e la tutela materno-infantile, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza, hanno accolto e ricevuto oltre 800 donne, avviando percorsi di accompagnamento individualizzato per 618 mamme e donne in gravidanza.

Nel 2024, infatti, tutte le associazioni del terzo settore hanno potuto muoversi nella direzione di un sostegno complessivo rafforzato, realizzando anche l'obiettivo posto in delibera, con percorsi informativi e formativi tenuti da ostetriche, ginecologhe, neuropsichiatri, nutrizioniste, terapisti e anche educatrici come – cito alcuni titoli degli incontri – "nanna sicura", relazione madre-bambino prima della nascita, allattamento al seno, violenza sulle donne, massaggio infantile, benessere psicologico materno, difficoltà *post partum*, svezzamento e alimentazione complementare, consapevolezza e attivazione del pavimento pelvico, organizzazione e risparmio, gestione delle emozioni, cura del bambino e igiene, con la possibilità anche di servizi di *babysitting* per permettere alle donne di partecipare agli incontri.

Ogni mamma è stata posta al centro di un progetto individuale di assistenza, pensato ed elaborato insieme con colloqui di conoscenza e approfondimento, al fine di valutare la situazione personale, economica e abitativa.

Significativo è stato proprio il focus sui percorsi abitativi, con supporto del pagamento di affitti mutuo a utenze riscontrati come nodali nel sostegno alle donne seguite, spesso esposte su questo versante, con bilanci familiari complessi e appartamenti insufficienti per famiglie più numerose.

Confermato l'impegno anche sul fronte degli aiuti materiali, con pannolini, passeggini, vestiario, latte in polvere, omogeneizzati, giocattoli, seggiolini auto, eccetera, prevedendo anche l'utilizzo di card prepagate in grado di permettere alla madre di scegliere che cosa acquistare per il proprio bambino, chiaramente con la limitazione sugli articoli, rafforzando il senso di autonomia e responsabilità, limitando allo stesso tempo il rischio che le risorse potessero essere spese per altri scopi.

Queste modalità di azione hanno permesso di creare momenti di collaborazione e confronto, come abbiamo detto già in apertura, con le istituzioni del territorio, tanto da registrare casi di segnalazione diretta da parte dei consultori familiari e dei servizi sociali riguardanti i casi di fragilità materno-infantile, che hanno potuto così essere inseriti nel percorso di vita nascente.

Positivo, infine, anche l'intervento riguardante i casi di parto in anonimato, con 57 donne su quest'anno 2024, seguite grazie ai fondi di Vita nascente, richiesti e utilizzati dal Comune di Torino, il Comune di Novara, il CISSACA di Alessandria e il CSAC di Cuneo.

La sentenza del TAR Piemonte sulla Stanza dell'Ascolto rigetta i motivi di ricorso legati alla presunta violazione e falsa applicazione della legge 194, che poi è il primo motivo di ricorso che viene respinto dalla Corte, che afferma la piena legittimità di quel servizio e lo dice in modo molto chiaro.

Dicevamo, confermando la piena legittimità del servizio oggetto della convenzione nella struttura ospedaliera ostetrico-ginecologica Sant'Anna di Torino, ma accogliendo esclusivamente il motivo legato alla necessità di prevedere nella Convenzione stessa la verifica in concreto dei requisiti di esperienza, professionalità e formazione dei volontari e delle volontarie attivi nella Stanza.

Vorrei precisare, non ha detto che i volontari e le volontarie non hanno questi requisiti, hanno detto che nella Convenzione non hanno previsto in capo all'Azienda Ospedaliera la verifica in concreto della sussistenza di questi requisiti, che è una cosa diversa. Tanto che questa verifica è esattamente, come fanno invece le ASL, allorché le associazioni di tutela materno-infantile richiedono l'iscrizione all'elenco apposito delle Aziende Sanitarie del territorio, che sono, da DGR, il requisito proprio per l'accesso al Fondo Vita Nascente.

Anche la presenza nello statuto delle associazioni di un riferimento alla tutela della vita sin dal concepimento è stato considerato dalle sentenze del TAR Piemonte del 2010 come requisito non sufficiente, ma pienamente accettato con il rigetto del ricorso che impugnava la deliberazione, su cui attualmente si fonda il ricorso al fondo Vita nascente, che esce così più rafforzato che mai nella sua legittimità dalle pronunce del Giudice Amministrativo, perché vorrei ricordare – dicendolo ancora più chiaro – che la prima versione della deliberazione del 2010 metteva come criteri che entrambi dovevano essere presenti, la tutela della vita fin dal concepimento e l'assistenza alle donne per la difesa dei loro diritti e il TAR si è limitato a dire che i due requisiti andavano inseriti in alternativa e che non fosse obbligatorio per tutte le associazioni averli contemporaneamente e non ha mai detto che quel requisito renda inidonee le associazioni a svolgere questo servizio.

Vorrei, visto che tra l'altro è stata così gentile e precisa da riportare la parte proprio della sentenza, che io conosco abbastanza, ma così la posso leggere in modo proprio testuale, quello che viene detto nella sentenza sul passaggio della presunta inidoneità dice, in un motivo, tra l'altro, di rigetto di quel punto: *"Orbene, è vero che la legge 194 del 1978 non afferma il diritto incondizionato all'interruzione della gravidanza"*. Anche questo è un passaggio, devo dire, piuttosto interessante e riconosce la liceità nei casi e alle condizioni di legge e comunque all'esito di un percorso informativo assistenziale preordinato a far acquisire alla donna una reale consapevolezza del suo status e dei suoi diritti, che potrebbe condurla anche a scegliere il parto anziché l'aborto.

È altrettanto vero che questo servizio di ascolto e di dialogo può tradursi anche nel fornire alla donna in gravidanza le informazioni riguardanti l'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza. Questo non vuole dire che il requisito statutario lo renda incompatibile, dice semplicemente che un'associazione, che sta operando all'interno della struttura sanitaria (aggiungerei ovviamente, perché è una cosa lapalissiana) ha il dovere, rispetto a una richiesta di informazione su cosa prevedono le normative, di dire la verità.

Premetto ulteriormente, ma è semplicemente una prassi, che normalmente le donne passano tutte dal consultorio e si riferiscono alla Stanza dell'Ascolto solo se si ritengono

interessate a quei progetti. Normalmente il flusso è, prima il consultorio e poi eventualmente, ma non assolutamente obbligatoriamente, la Stanza dell'Ascolto o, comunque, appuntamenti con le associazioni di tutela materno-infantile.

Nel caso, molto raro, avvenisse un percorso inverso, ovviamente le associazioni indirizzano ai consultori. Questo è in ottemperanza a una legge, niente di più e niente di meno. Ovviamente viene fatto, quindi riteniamo che desumere dalla sentenza un'inidoneità rispetto a una DGR che ha già superato il vaglio di due sentenze del TAR dieci anni fa, sinceramente sia molto strumentale e non risponda alla verità.